

**ALL'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA SARDEGNA
- SEZIONE II -**

R.G. 1010/2018

MOTIVI AGGIUNTI

per la **Comunità del Territorio di Costa Paradiso** (C.F. 82006630907) con sede in Trinità d'Agultu e Vignola (OT), in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Ing. Gianni Monterosso (C.F. MNTGNN40S15L100B), rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dal Prof. Avv. Massimo Occhiena (C.F. CCHMSM68L03L219C) e dall'Avv. Sara Merella (C.F. MRLSRA74A60B354M), con elezione di domicilio digitale <massimo.occhiena@pec.occhiena.it>, <saramere74@pec.it> e domicilio fisico presso lo Studio Legale dell'Avv. Sara Merella in Cagliari, Via Enrico Besta n. 2, come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, indicando ai sensi dell'art. 136, CPA, i predetti indirizzi pec e il telefax n. 011.19837191 quali recapiti per ricevere le comunicazioni relative al processo,

contro

- **il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola** (C.F. 82004710909), in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Benedetto Ballero (<benedettoballero@legalmail.it>), con domicilio eletto presso il suo Studio in Cagliari, C.so Vittorio Emanuele n. 76;

e nei confronti

- della **Servis 2000 s.r.l.** (P.IVA 01982770909), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Trinità d'Agultu e Vignola (OT), Località Costa Paradiso, lotto S11;

- della **S.E.I. s.p.a.** (P.IVA 05212260581), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via Monte Carmelo n. 3;
- della **Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio** (C.F. 02034880902), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Filigheddu (<avv.gianlucafiligheddu@legalmail.it>), con domicilio eletto presso il suo Studio in Cagliari, C.so Vittorio Emanuele II n. 76;
- di **Abbanoa s.p.a.** (C.F. 02934390929 - P.IVA IT02934390929), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Nuoro, Via Straullu n. 35;
- dell'**Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - EGAS** (C.F. 02801630308), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari (<ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it>), con domicilio eletto presso i suoi uffici, in Cagliari, Via Dante Alighieri n. 23;
- del **Gruppo Mela** (C.F. non conosciuto), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Trinità D'Agultu e Vignola (OT), Località Costa Paradiso;
- del **Sig. Antonio Maria Mela**, in proprio e quale legale rappresentante della società **Serv.is s.r.l.**, rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Lanza (<carlo.lanza@legalmail.it>), con domicilio eletto presso il suo studio in Sassari, Piazza Ruju n. 6;
- del **Gruppo Gravina** (C.F. non conosciuto), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Trinità D'Agultu e Vignola (OT), Via Lu Nibbarone snc;
- della **Regione Autonoma della Sardegna** (C.F. 80002870923), in persona del Presidente legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cagliari, Viale Trento n. 69;

- dell'ARPA Sardegna (C.F. 92137340920, P.IVA IT03125760920), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cagliari, Via Contivecchi n. 7;

- dell'ARPA Sardegna Dipartimento Sassari e Gallura (C.F. 92137340920, P.IVA IT03125760920), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Sassari, Via Rockefeller n. 58-60,

dandone altresì comunicazione

- all'Associazione per Tutela del Territorio di Costa Paradiso - ATCP (C.F. 91010170909), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Ferdinando Mulas, con sede in Roma, Via Giacomo Marcocchia n. 47,

per l'annullamento,

previa adozione di opportune misure cautelari,

- del verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 12 giugno 2019 avente a oggetto: “*delibera C.C. n. 28 del 14 luglio 2016 - Attuazione 1° stralcio completamento infrastrutture fognarie P.D.L. convenzionato di Costa Paradiso funzionali agli edifici esistenti*”, nonché dell'allegata proposta di deliberazione proveniente dall'area urbanistica edilizia privata del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, pubblicata in data 17 giugno 2019 (doc. 69);

- dello schema di convenzione urbanistica citato nella suddetta proposta di deliberazione, allegato alla stessa ma non pubblicato dal Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, conosciuto a seguito di istanza di accesso agli atti (doc. 70);

- del permesso di costruire T013-2019 del 8 luglio 2019 emesso dal Responsabile dell'Ufficio tecnico - Settore Edilizia Privata con il quale è stato concesso alle società Service 2000 s.r.l. e SEI s.p.a. di realizzare il primo stralcio attuativo delle infrastrutture fognarie del Comprensorio di Costa Paradiso da eseguirsi a Trinità d'Agultu e Vignola, in località Costa Paradiso - Zona F1-7 (doc. 71);

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale a quelli impugnati.

FATTO

1. Con il ricorso RG 1010/2018 notificato in data 11-12 dicembre 2018, l'attuale ricorrente ha impugnato principalmente il provvedimento del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola - Area Tecnica - Settore Edilizia Privata, 16 ottobre 2018, prot. 10829 avente a oggetto il "*Piano di Lottizzazione "Costa Paradiso". Realizzazione primo stralcio funzionale delle infrastrutture fognarie del comprensorio. Deduzioni nota richiesta*", con il quale, a seguito della richiesta avanzata da alcune ditte private con riferimento alle infrastrutture fognarie, si rilasciava un nullaosta per l'esecuzione dei lavori richiesti (realizzazione della fognatura ed eventuale modulo dell'impianto di depurazione) (doc. 1).

Veniva altresì impugnata - quale atto presupposto - la delibera del Consiglio Comunale del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola del 14 luglio 2016 n. 28 con la quale "*è data la facoltà ai proprietari dei lotti non allacciati/non allacciabili alla rete fognaria esistente di accordarsi autonomamente al fine di progettare e realizzare, mediante stralci attuativi del piano di lottizzazione, le mancanti reti fognarie del comprensorio, il tutto secondo la procedura prevista dalla L 1150/1942*".

2. In data 25 febbraio 2019 venivano notificati i primi motivi aggiunti, con i quali la ricorrente impugnava il provvedimento emesso dalla Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio, Settore 9 - Sviluppo e Ambiente Nord Est, 27 dicembre 2018, prot. 299/2018 (comunicato a mezzo PEC il 28 dicembre 2018), avente a oggetto "*Comunità del Territorio di Costa Paradiso – Autorizzazione allo scarico. Rif. Vs nota del 5.12.2018*", con il quale, con riferimento alla richiesta di sgravio dalla gestione dello scarico fognario avanzata dalla Comunità con nota del 5 dicembre 2018 (doc. 47), così si disponeva: "*Al momento, persistendo tutte le condizioni di conformità alla disciplina igienica e ambientale e non essendo venuti meno i presupposti soggettivi ed oggettivi inerenti la gestione, non vi è alcuna ragione per revocare l'autorizzazione di cui sopra, salvo che il titolare non comunichi la cessazione*

dello scarico. Nel caso di specie l'ente scrivente, inoltre, non è legittimato a individuare d'imperio un altro soggetto a cui imputare ogni effetto giuridico dell'autorizzazione” (doc. 58).

3. A valle del provvedimento testé citato, la Comunità trasmetteva in data 25 gennaio 2019 alla Provincia di Sassari (e, per conoscenza, al Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, Abbanoa s.p.a. e a EGAS) la nota Prot. 0018/2019 GM/Ap con cui, dopo avere fatto rilevare che la condizione della cessazione dello scarico si era già verificata ed era già stata rappresentata all'Amministrazione provinciale, sottolineava il dovere della Provincia di adottare gli atti conseguenti alla cessazione dello scarico e alla decisione della Comunità di non proseguire più nell'esercizio di fatto di un compito che “non vuole né le compete” (doc. 61).

4. L'Amministrazione provinciale dava riscontro alla citata nota con il provvedimento prot. 024/2019 del 18 febbraio 2019 (doc. 60), avente a oggetto “*Comunità del Territorio di Costa Paradiso – Autorizzazione allo scarico. Rif. Vs nota del 28.01.2019 prot. n. 18*”, con il quale si invitava “*la Comunità del Territorio ad assumere comportamenti responsabili nell'atto del comunicare la cessazione dello scarico – oltre che rispettosi delle norme ambientali e dei diritti delle comunità insediate – e a non indurre questa amministrazione a revoca che non è determinata dalle ragioni dell'art. 130 del TUA e che si può configurare quale interruzione di pubblico servizio*”.

5. Avverso il suddetto provvedimento, in data 17 aprile 2019, la Comunità proponeva i secondi motivi aggiunti con istanza di adozione di opportune misure cautelari.

6. Con ordinanza n. 117/2019, pubblicata il 30 maggio 2019, codesto Ecc.mo TAR ha rigettato l'istanza cautelare, motivando che l'atto impugnato non ha natura provvedimentale.

7. Nei sopra citati secondi motivi aggiunti la Comunità – al fine di fornire un'integrale descrizione della realtà dei fatti a codesto Ecc.mo Giudice – ha

segnalato altresì che, in data 3 aprile 2019, il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola ha notificato alla ricorrente un ricorso *ex artt.* 1105 e 1129 c.c. proposto davanti al Tribunale civile di Tempio Pausania volto a ottenere la revoca dell'intero organo amministrativo della Comunità di Costa Paradiso, prospettando che il Consiglio d'Amministrazione della Comunità avrebbe commesso gravi irregolarità, tali da giustificare la nomina di un amministratore giudiziario. In realtà, lo scopo del Comune era evidentemente quello di eliminare l'unico "ostacolo" alla realizzazione dello stralcio delle opere di completamento delle strutture fognarie da parte di soggetti privati, rappresentato dall'attuale CdA della Comunità ricorrente, che – sin dal principio – ha osteggiato tale intervento per le motivazioni illustrate nel ricorso introduttivo e per quelle che si esporranno con i presenti motivi aggiunti.

8. Con riguardo alla sopra citata azione giudiziaria promossa dal Comune di Trinità davanti al Giudice ordinario si deve dare atto che, all'esito dell'udienza tenutasi in camera di consiglio il 14 maggio 2019, il Tribunale di Tempio Pausania ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso (doc. 72).

9. Nonostante ciò e, soprattutto, nonostante la pendenza davanti a codesto Ecc.mo TAR del presente giudizio in cui è stato impugnato il nullaosta rilasciato in data 16 ottobre 2018 agli allora non meglio identificati soggetti privati (di cui si dirà) che intendono realizzare il menzionato I° stralcio funzionale, con la deliberazione n. 32 del 12 giugno 2019, oggi impugnata, il Comune ha approvato lo schema di convenzione urbanistica da sottoscrivere con Servis 2000 s.r.l. e SEI s.p.a. per la realizzazione delle opere citate, assentite con il successivo permesso di costruire rilasciato in data 8 luglio 2019 dal settore edilizia privata, anch'esso gravato con i presenti motivi aggiunti.

10. A seguito dell'adozione della suddetta delibera n. 32, in data 9 luglio 2019, la Comunità ha presentato un'istanza di accesso a tutti gli atti del procedimento volto al rilascio del gravato titolo autorizzativo (doc. 73).

Detta istanza è stata riscontrata dal Comune di Trinità d'Agultu in data 23 agosto 2019 mediante consegna delle istanze presentate dai privati e della documentazione tecnica allegata alle stesse (doc. 74).

11. Tornando agli atti oggetto dell'odierno gravame, richiamate tutte le doglianze già esposte nel ricorso principale, nei primi e nei secondi motivi aggiunti, in prosecuzione di numerazione vengono quindi qui proposti i presenti terzi motivi aggiunti per le seguenti ragioni di

DIRITTO

A. In via preliminare.

Ai sensi dell'art. 43, CPA, i provvedimenti dell'Amministrazione comunale vengono qui impugnati (o, comunque, il profilo della loro illegittimità viene qui espressamente dedotto onde sottoporlo al sindacato di codesto Ecc.mo Giudice, ampliando il *thema decidendum* dell'originario giudizio), perché l'invalidità degli stessi concorre a cagionare una lesione ingiustificata della posizione della Comunità ricorrente.

I provvedimenti, infatti, “fanno sistema” e confermano i (in ogni caso devono essere analizzati congiuntamente ai) precedenti provvedimenti comunali già gravati.

Detti atti sono censurati per motivi strettamente connessi a quelli già proposti e, comunque, non rappresentano altro che un diverso e successivo fatto della medesima vicenda di lesione nei confronti dell'identico interesse della ricorrente. Nel complesso, i provvedimenti censurati mediante ricorso principale e motivi aggiunti incidono sulla uguale vicenda e costituiscono manifestazioni collegate a un unico sviluppo dello stesso episodio di concreto esercizio del potere (Cons. Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2008 n. 6560).

B. Nel merito.

B.1. Prima di entrare nel merito delle singole censure, sembra opportuno sottolineare come il permesso di costruire oggi impugnato costituisca

l'illegittima prosecuzione di un procedimento amministrativo avviato a istanza di soggetti privati che intendono realizzare con "fondi propri" opere di urbanizzazione primaria all'interno del comprensorio di Costa Paradiso. Per tali motivi, tutte le censure proposte nel ricorso introduttivo avverso il nullaosta prot. 10829 del 16 ottobre 2018 si estendono inevitabilmente in via derivata agli atti impugnati con i presenti motivi aggiunti, posto che tale provvedimento parrebbe costituire (seppur con diverse anomalie) atto presupposto degli stessi.

A loro volta, gli atti ora gravati si caratterizzano per una pluralità di illegittimità, da un lato, "proprie"; dall'altro, in quanto patentemente in contrasto rispetto al contenuto del suddetto nullaosta.

B.2. Come già ricordato, con il ricorso introduttivo del giudizio *de quo*, la Comunità impugnava il citato nullaosta rilasciato al Gruppo Mela-Gravina, a seguito della presentazione da parte di quest'ultimo soggetto dell'istanza prot. 10540 del 10 ottobre 2018, volta appunto all'ottenimento del titolo autorizzativo per la realizzazione del sopra citato intervento (doc. 75). Giova richiamare in questa sede, per i motivi che si esporranno, il contenuto del suddetto atto, che testualmente prescriveva: *"nulla osta all'esecuzione delle lavorazioni richieste in quanto le stesse costituiscono stralcio funzionale del sistema fognario/depurativo come rappresentato nel progetto definitivo di cui sopra, previa presentazione di formale istanza corredata dagli elaborati progettuali tramite sportello SUAP con le seguenti prescrizioni e/o precisazioni ad integrazione di quanto proposta nell'istanza:*

a) Titolo autorizzativo all'utilizzo di progetto il cui intestatario è la Comunità di Costa Paradiso;

b) rispetto delle prescrizioni impartite da Abbanoa nel verbale di approvazione del progetto e notificato al Comune di Trinità d'Agultu e Vignola giusta pec prot. 38258 del 1/08/2018, acquisita al ns protocollon. 8303 del 2/08/2018 che si richiama integralmente ed in particolare:

Prescrizione rete fognaria...

Prescrizioni sollevamenti fognari...

Prescrizioni impianto di depurazione...

c) Il richiedente si obbliga a consentire l'allaccio alla condotta in progetto a tutti i lotti/unità edilizie lungo linea alle condizioni riportate nell'istanza e deliberate dalla Comunità di Costa Paradiso;

d) naturalmente qualora le utenze da allacciare siano superiori alla potenzialità dell'attuale modulo, dovrà essere realizzato modulo/moduli aggiuntivi sempre secondo progetto approvato e prescrizioni impartite dai vari Enti sovraordinati: provincia, Abbanoa, RAS etc. coerenti dimensionalmente con le utenze da allacciare;

e) il richiedente assicurerà la gestione delle opere realizzate (di cui all'istanza nelle more del collaudo delle stesse”.

B.3. Ferma l'illegittimità del suddetto nullaosta per le motivazioni già espresse nel ricorso introduttivo, non si può tacere il fatto che il permesso di costruire oggi impugnato è stato rilasciato persino in difformità rispetto alle prescrizioni (di per sé già illegittime) stabilite nel citato nullaosta.

9. Violazione dell'art. 97 Cost.; degli artt. 3 e 7 ss., L 241/1990; dei principi della partecipazione e del giusto procedimento.- Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto, contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza, carenza di motivazione, contraddittorietà tra atti dello stesso procedimento, grave difetto di istruttoria.- Sviamento di potere.-

9.1. Da un confronto documentale tra nullaosta del 16 ottobre 2018, delibera n. 32 del 12 giugno 2019 e permesso di costruire emerge che sono mutati i soggetti proponenti l'intervento: infatti, nel menzionato nullaosta si fa riferimento all'istanza prot. 10540 del 10 ottobre 2018 presentata dal Gruppo Mela-Gravina, cui è indirizzato il medesimo atto. Invece, nella proposta di deliberazione allegata alla delibera n. 32 si afferma che i soggetti proponenti sono Servis 2000 s.r.l. e SEI s.p.a. “*riunite in un unico committente*”, cui è intestato il permesso di

costruire T013-2019, che richiama l'istanza trasmessa in data 21 giugno 2019 al protocollo generale del Comune dall'Ing. Stefano Barbieri, tecnico incaricato dalle suddette Società (doc. 76).

Pertanto, il nullaosta è stato rilasciato a soggetti diversi (Gruppo Mela-Gravina) sulla base di una diversa istanza (prot. 10540 del 10 ottobre 2018) e all'esito di un procedimento distinto.

Sennonché nella proposta di deliberazione del Consiglio comunale (allegata alla delibera C.C. n. 32 del 12 giugno 2019) si legge testualmente: *“premesso che in data 10/10/2018 prot. 10540, la società Servis 2000 srl e S.E.I. S.p.A., riunite in un unico committente e proprietari di un complesso alberghiero e di varie unità residenziali, strutture tutte prive di rete fognaria, hanno richiesto il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di uno stralcio attuativo del progetto delle infrastrutture fognarie e adeguamento dell'impianto di depurazione esistente nel P.d.L. di Costa Paradiso per l'allacciamento alle strutture edilizie esistenti nel P.d.L. di Costa Paradiso”*.

I soggetti indicati nei vari provvedimenti non coincidono. Il rilievo risulta con tutta evidenza *per tabulas*.

9.2. Preme sottolineare che non corrisponde al vero che la Servis 2000 e la SEI in data 10 ottobre 2018 hanno presentato l'istanza prot. 19540: questa domanda è stata invece proposta dal diverso Gruppo Mela-Gravina.

Non solo. A seguito dell'accesso agli atti, si è venuti a conoscenza di un'ulteriore comunicazione inoltrata via pec dall'Ing. Barbieri in data 8 luglio 2019 (data del permesso di costruire) nella quale si legge: *“il sottoscritto ing. Stefano Barbieri... a parziale rettifica dell'istanza del 21.6.2019 per mero refuso, comunica che l'istante è rappresentato dal sig. Antonio Maria Mela... rappresentante della società Servis 2000 srl”* (doc. 77). Pertanto, in realtà, alla luce di tale comunicazione formale, l'unico soggetto istante del rilascio del permesso di costruire sembrerebbe la Servis 2000.

Pertanto si deve rilevare che il signor Antonio Maria Mela è privo dei poteri di

rappresentanza della società Servis 2000, in quanto il legale rappresentante di detta società, come risulta dalla visura prodotta (doc. 78), è la signora Gianna Mela (amministratore unico). Ciò ad ulteriore dimostrazione dell'evidente sussistenza dei gravi vizi che inficiano l'istruttoria condotta dal Comune.

Il “*mero refuso*” citato nella suddetta comunicazione determina conseguenze importanti sul procedimento amministrativo e sul provvedimento finale in quanto non solo il permesso di costruire è intestato a due Società di cui una sembrerebbe essersi “ritirata” dall’iniziativa, ma anche gli atti prodromici e necessari al rilascio del permesso individuano quali soggetti istanti sia la Servis 2000 che la SEI. Si tratta della proposta di deliberazione del Consiglio comunale approvata con deliberazione n. 32 del 12 giugno 2019 e dello schema di convenzione allegato alla stessa. Tale mutamento soggettivo non è privo di effetti, in quanto ancora una volta cambia il proponente dell’iniziativa con tutte le conseguenze che ne derivano anche solo in termini di garanzie da prestarsi per la corretta esecuzione dell’intervento.

A questo proposito, non si può fare a meno di ricordare che proprio il soggetto che dovrebbe portare avanti l’iniziativa, la società Servis 2000 s.r.l., “rappresentata” dal Sig. Antonio Maria Mela, è quella di cui si è contestata l’affidabilità economico-finanziaria fin dal ricorso introduttivo del presente giudizio, nel quale si evidenziava la rilevante esposizione debitoria della stessa (e della Graniti Sistem s.r.l., Società parimenti riconducibile al Sig. Mela) nei confronti della Comunità ricorrente in relazione al mancato pagamento delle quote di gestione per un importo di oltre € 300.000 (docc. 53 - 57). Tale circostanza, peraltro, è risultata pacifica in quanto non contestata in alcun modo da controparte.

Tanto rilevato sul piano del merito, si deve evidenziare che dal punto vista procedimentale, in ogni caso, il Comune resistente non ha tenuto conto di tale “rettifica” e ha rilasciato il permesso di costruire a entrambe le Società, commettendo un grave errore che vizia inevitabilmente l’intero procedimento

conclusosi con il permesso di costruire impugnato.

9.3. Il provvedimento impugnato è censurabile anche sotto altri profili.

Come sopra riportato, nel nullaosta del 16 ottobre 2018 il Comune resistente condizionava il rilascio del permesso di costruire all'ottenimento da parte dei soggetti proponenti di un *“titolo autorizzativo all'utilizzo di progetto il cui intestatario è la Comunità di Costa Paradiso”*.

A tal riguardo è bene chiarire, qualora fosse necessario, che la Comunità ricorrente non solo non ha rilasciato alcuna autorizzazione all'utilizzo del progetto denominato “Savi” (dal nome del progettista) ma, anzi, come ben noto al Comune, si è palesemente opposta a tale utilizzo con la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio. A seguito dell'emanazione del nullaosta, la Comunità ricorrente è stata completamente estromessa dal procedimento amministrativo volto al rilascio del permesso di costruire di cui si è venuti a conoscenza, dapprima, in modo casuale sul web e, in seguito, dopo il riscontro dell'istanza di accesso presentata in data 9 luglio 2019 al Comune resistente.

9.4. Preme segnalare inoltre che, già nel mese di ottobre 2018, l'Ing. Attilio Savi inviava una missiva al Comune di Trinità d'Agultu e al Gruppo Mela-Gravina (e per conoscenza alla Comunità ricorrente) con cui diffidava questi ultimi soggetti dall'utilizzare elaborati progettuali contenuti nel progetto definitivo a sua firma (doc. 79). Questa diffida a nulla è servita: risulta documentalmente che tutti gli elaborati presentati ai fini del rilascio del permesso di costruire (a eccezione della relazione tecnica e del cronoprogramma) sono costituiti da tavole e disegni facenti parte del progetto definitivo dell'Ing. Savi (docc. 80-92).

9.5. Sempre nel nulla osta del 16 ottobre 2018 (si ribadisce, atto presupposto e vincolante per il rilascio del permesso di costruire oggi impugnato) si impone il rispetto delle prescrizioni impartite da Abbanoa nella nota prot. 38258 del 1° agosto 2018 (doc. 4). Orbene, dall'esame del permesso di costruire, nelle *“condizioni specifiche da osservare”*, si legge al punto 15: *“rispetto delle*

prescrizioni impartite da Abbanoa nel verbale di approvazione del progetto e notificato al Comune di Trinità d'Agultu e Vignola tramite comunicazione Pec prot. 38258 del 01/08/2018, acquisita al ns protocollo n.8303 del 02/08/2018 che si richiama integralmente".

In realtà, il permesso di costruire rilasciato a Servis 2000 s.r.l. e a SEI s.p.a. omette, inspiegabilmente, di inserire le numerose e puntuali prescrizioni relative all'impianto di depurazione contenute nel citato parere Abbanoa del 1° agosto 2018 che prevedono, a titolo esemplificativo: la verifica approfondita dei parametri di dimensionamento; l'installazione di una centrifuga al posto della nastropressa prevista da progetto; l'inserimento di un ponte a picchetti sull'ispessitore fanghi esistente; l'adeguamento dei manufatti di alloggiamento delle elettropompe; la gestione dell'impianto attraverso PLC; l'utilizzo di un computer supervisore.

Di tali prescrizioni non vi è più traccia nel permesso di costruire impugnato.

Sempre con riguardo all'impianto di depurazione, si deve rilevare che il nulla osta del 16 ottobre 2018 – come sopra testualmente riportato – prevedeva alla lettera c) l'obbligo per il richiedente di consentire l'allaccio alla condotta in progetto a tutti i lotti/unità edilizie lungo la linea, precisando che "*naturalmente qualora le utenze da allacciare siano superiori alla potenzialità dell'attuale modulo, dovrà essere realizzato modulo/moduli aggiuntivi sempre secondo progetto approvato e prescrizioni impartite dai vari Enti sovraordinati: provincia, Abbanoa, RAS etc. coerenti dimensionalmente con le utenze da allacciare*". In fase di rilascio di nullaosta, l'Amministrazione comunale preannunciava l'obbligo per i richiedenti di eseguire ulteriori moduli aggiuntivi rispetto al depuratore esistente nel caso in cui i nuovi allacci (delle costruzioni già realizzate e di quelle da realizzarsi nell'ambito dello stralcio funzionale) fossero tali da determinare il superamento della capacità depurativa massima dell'attuale impianto. Valutazione che non poteva che essere fatta dai proponenti in sede di redazione del progetto esecutivo, di cui però non v'è traccia negli

elaborati.

Anzi: con grande stupore, anche all'esito dell'istruttoria (non conosciuta) condotta ai fini del rilascio del provvedimento impugnato, il Comune afferma contraddittoriamente la mera eventualità di un intervento teso al potenziamento dell'impianto di depurazione. Nel permesso di costruire, al punto 7) delle condizioni specifiche da osservare, si dispone genericamente che *“i richiedenti si impegnano a... realizzare, qualora la nuova rete fognaria per carico urbanistico superi la capacità depurativa dell'impianto esistente, nuovo modulo di depurazione sempre secondo quanto previsto nel così detto progetto ‘Savi’”*.

In sostanza, l'Amministrazione comunale lascia “al caso” la possibilità che il depuratore attuale non abbia una capacità sufficiente a sopportare il nuovo carico conseguente all'allaccio delle nuove utenze, senza considerare gli effetti disastrosi che si potrebbero produrre in corso d'opera.

È evidente il grave difetto di istruttoria che vizia irreparabilmente il provvedimento impugnato, in quanto lo stesso è stato rilasciato sulla base di un progetto definitivo redatto nel 2012 dall'ing. Savi che richiedeva – ai fini della concreta realizzazione degli interventi – la redazione di un progetto esecutivo che prevedesse nel dettaglio le opere da eseguirsi su un territorio che, come più volte rilevato, presenta peculiarità specifiche dal punto di vista ambientale, naturalistico e paesaggistico, come confermato dall'assoggettamento alla procedura di VIA (si v. *infra*).

Con una puntuale progettazione esecutiva (che invece manca del tutto) sarebbe stato stabilito con esattezza il nuovo carico del depuratore attuale a seguito dell'allaccio degli immobili già esistenti (e non ancora allacciati) e di quelli che dovranno essere realizzati sulla base delle volumetrie consentite. Carico che, contrariamente a quanto affermato nella relazione tecnica dell'Ing. Barbieri (che non evidenzia alcun dimensionamento e non indica nemmeno i criteri di calcolo applicati), di certo supera la potenzialità massima del modulo esistente che, come è noto, è al limite della sua capacità. Dunque, diversamente da quanto

stabilito nel titolo concessorio, nel progetto presentato avrebbe già dovuto essere prevista la realizzazione di moduli aggiuntivi dell'impianto di depurazione in conseguenza dei futuri allacci.

9.6. A ulteriore conferma dell'illegittimità, contraddittorietà e irragionevolezza del permesso di costruire rilasciato in data 8 luglio 2019 si deve rilevare che, al punto 6) delle condizioni specifiche da osservare, viene prescritto che i proponenti si impegnano *“a richiedere all'Ente gestore autorizzazione all'allaccio al depuratore esistente fino a concorrere alla potenzialità nominale dello stesso”*. Orbene, è persino paradossale che l'Amministrazione abbia inserito una tale prescrizione nel provvedimento impugnato posto che la stessa è pienamente consapevole che, a causa del suo rifiuto di acquisizione dell'impianto di depurazione, a oggi, la gestione del medesimo – seppur *de facto* – è ancora in capo alla Comunità, anziché in capo all'Ente a ciò deputato per espressa previsione di legge.

A tale riguardo, preme ricordare che l'EGAS, con note del 12 settembre 2018 e 20 settembre 2018, ha chiarito che il trasferimento dell'impianto idrico e fognario presenti nel comprensorio di Costa Paradiso in capo al Gestore del SII può avvenire solo previa acquisizione degli stessi da parte del Comune, il quale le dovrà cedere a EGAS, che le trasferirà a sua volta ad Abbanoa (docc. 41 e 44).

Dunque, attualmente, non vi è alcun Ente gestore che possa autorizzare nuovi allacci al depuratore esistente.

9.7. Ancora, a riprova del difetto di istruttoria in cui è incorso il Comune, basti qui evidenziare che il gravato permesso di costruire è stato rilasciato sulla base di un cronoprogramma (allegato all'istanza di permesso di costruire del 21 giugno 2019) che indica quale data di inizio lavori il 24 giugno 2019, data precedente addirittura il rilascio stesso del titolo abilitativo, che risale al giorno 8 luglio 2019. Ciò a riprova della discussa affidabilità dei soggetti proponenti.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto è evidente l'illegittimità del

provvedimento impugnato per i vizi in epigrafe specificati e della richiesta di annullamento dello stesso qui formulata.

10. Violazione dell'art. 42, Cost.; del DPR 327/2001 e dei principi e delle regole in materia di espropriazione per pubblica utilità.- Eccesso di potere per grave difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e diritto, contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza, carenza di motivazione.- Sviamento di potere.-

10.1. Nel permesso di costruire impugnato, al punto 18), si legge: *“tutte le opere previste ricadono in aree pubbliche o comunque destinate a opere infrastrutturali pubbliche”*.

Conscia che le opere ricadranno anche su aree a tutt'oggi ancora private (ad esempio, le strade), non avendole il Comune mai acquisite, l'Amministrazione resistente tenta di aggirare l'ostacolo precisando che le aree in cui verrà realizzato lo stralcio funzionale sono comunque destinate a opere infrastrutturali pubbliche. Questa precisazione può avere, però, solo valenza formale, giacché per potere concretamente intervenire sulle aree private di proprietà della Comunità ricorrente sarà necessario procedere all'esproprio delle medesime.

Di tale aspetto non vi è traccia nemmeno nella lista degli elaborati progettuali elencati in calce al permesso di costruire, dove non compare il piano particellare di esproprio.

Pertanto, sembrerebbe che il Comune ritenga di potere autorizzare l'esecuzione del progetto relativo allo stralcio funzionale per l'ampliamento della fognatura su aree private, in spregio, in generale, ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico e, in particolare, alla normativa sugli espropri.

Anche per questi motivi il provvedimento impugnato è palesemente illegittimo e se ne chiede l'annullamento.

11. Violazione di legge in relazione alla procedura di impatto ambientale prevista dal d.lgs. 152/2006 e dalla deliberazione G.R. n. 34/33 del 7.8.2012 di cui alla deliberazione G.R. n. 35/9 del 12 settembre 2014.- Eccesso di

potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, grave difetto di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà manifesta.

11.1. Come è noto il Comprensorio di Costa Paradiso ricade in un territorio di relevantissimo pregio naturalistico, paesaggistico e ambientale all'interno del SIC Isola Rossa.

In ragione di ciò, il più volte citato “progetto Savi” di ampliamento delle strutture depurative e della rete fognaria è stato assoggettato alla complessa procedura di VIA che si è conclusa – dopo una lunga e approfondita istruttoria – con l'adozione della deliberazione della Giunta Regionale n. 35/9 del 12 settembre 2014, con cui è stato espresso *“un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'intervento a condizione che vengano rispettate le prescrizioni descritte in premessa”* (doc. 25).

Il suddetto procedimento amministrativo ha visto coinvolti numerosi Enti (Servizio Tutela e Gestione delle risorse idriche, Servizio tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia-Tempio, MIBACT, Soprintendenze BAPSAE per le Province di Sassari e Nuoro, Dipartimento di prevenzione della ASL di Olbia, Servizio territoriale dell'ispettorato dipartimentale di Tempio Pausania), i quali hanno espresso pareri favorevoli condizionati al rispetto di prescrizioni specifiche volte ad assicurare la tutela e l'integrità del territorio anche mediante l'imposizione di misure di mitigazione, il divieto di utilizzo di determinati materiali e l'impiego di particolari modalità costruttive.

Nel permesso di costruire impugnato il Comune ha omesso di condizionare il rilascio del medesimo al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella VIA, limitandosi a concedere *“alle società Servis 2000 s.r.l.... e società S.E.I. spa... in qualità di Società titolari di diritti reali per i lavori da eseguirsi di cui in narrativa, salvi e riservati i diritti di terzi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e di polizia locale, in conformità del progetto approvato che si allega come parte integrante e sostanziale del*

presente permesso di costruire, secondo le migliori norme dell'arte, affinché l'opera riesca solida, igienica, e atta ella alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato”.

Nelle condizioni specifiche da osservare, il Comune resistente, anziché richiamare espressamente e integralmente il contenuto della VIA, circoscrive al minimo le prescrizioni, stabilendo in modo generico quanto segue: *“poiché le fognature in progetto ricadono in aree interessate dalla viabilità di p.d.l. e funzionale alla fruibilità in sicurezza del patrimonio edilizio esistente i richiedenti si impegnano al mantenimento in sicurezza della percorribilità del reticolo viario durante tutta la fase dei lavori, a mantenere il decoro paesaggistico in relazione all'alta valenza ambientale dell'ambito, al ripristino delle parti interessate dalle lavorazioni nelle condizioni ottimali ex ante”.*

Ebbene, alla luce della (a dir poco insufficiente) documentazione tecnica allegata all'istanza di rilascio del permesso di costruire, costituita essenzialmente dagli elaborati del progetto definitivo a firma dell'Ing. Savi risalente al febbraio 2012, è persino superfluo evidenziare l'illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della grave carenza di contenuti prescrittivi, che avrebbero dovuto essere inseriti obbligatoriamente al fine di garantire il rispetto delle condizioni imposte dai vari Enti nella VIA di cui alla deliberazione n. 35/9 del 12 settembre 2014, che comprendevano anche la redazione di specifici elaborati tecnici.

11.2. Al fine di comprendere il livello di dettaglio delle suddette prescrizioni, a mero titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcuni stralci della VIA.

“1. In fase di progettazione esecutiva... in coerenza con quanto richiesto dal Mi.B.A.C.T.:

Rete fognaria: tutte le opere di scavo connesse alla realizzazione delle tubazioni e delle relative stazioni di sollevamento che si trovino al di fuori di aree occupate da strade dovranno essere realizzate evitando di compromettere le formazioni rocciose affioranti dal terreno; dovrà, inoltre, essere ridotto al

minimo il taglio e l'estirpazione della vegetazione esistente e, a scavo e rinterro avvenuto, dovrà sempre essere ripristinato l'assetto vegetazionale preesistente. A tale scopo si ritiene indispensabile che suddette operazioni siano effettuate essenzialmente a mano;

- per la realizzazione dei manufatti e degli edifici non dovranno essere utilizzati i blocchi di calcestruzzo colorati in pasta ma dovrà essere prevista una finitura esterna ad intonaco e/o pietra in analogia con le caratteristiche prevalenti degli edifici e dei manufatti che caratterizzano l'insediamento di Costa Paradiso. L'impatto visivo, dai principali punti panoramici e dalle strade pubbliche, dell'impianto e di tutti i manufatti afferenti dovrà essere opportunamente mitigato attraverso la definizione progettuale e la messa a dimora di vegetazione;

- dovrà essere redatto il piano della cantierizzazione che contenga un dettagliato crono programma delle lavorazioni, coerente con la prevista suddivisione in lotti funzionali. Al piano dovranno essere allegate delle planimetrie di dettaglio che individuino l'ubicazione dei cantieri relativi ai diversi lotti, le aree di occupazione interessate, i percorsi dei principali mezzi d'opera, oltre che le misure che si intendono adottare per limitare gli impatti sul territorio in fase di cantiere e per ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori;

2. con riferimento alle stazioni di sollevamento:

nella sistemazione del fondo stradale delle aree di pertinenza degli impianti dovrà essere escluso l'impiego di bitume;

- ai fini della mitigazione dell'impatto acustico, olfattivo e visivo, lungo il contorno delle aree di pertinenza dei singoli impianti, dovrà essere realizzata una fascia a verde utilizzando piante arboree e/o arbustive autoctone, coerenti con il contesto vegetazionale dell'intorno".

Le prescrizioni sopra trascritte costituiscono una minima parte di quelle contenute nella valutazione d'impatto ambientale volte ad assicurare una

concreta ed effettiva tutela del prezioso territorio di Costa Paradiso. È del tutto evidente come, in assenza di un espresso richiamo al rispetto delle condizioni previste nella citata VIA (a differenza dell'esplicito, seppur parziale, riferimento al parere di Abbanoa del 1° agosto 2018), si metta in pericolo la salvaguardia non solo dell'area in cui dovranno essere eseguiti i lavori, ma - vista la natura degli stessi - di tutta la più ampia zona di Costa Paradiso interessata dall'intervento fognario.

Anche per questi motivi i provvedimenti impugnati sono illegittimi e meritano di essere annullati.

12. Violazione dell'art. 97, Cost.; dei principi di imparzialità e buon andamento; dei principi posti dalla L. 241/1990; della disciplina in tema di servizio idrico integrato (artt. 147 e ss., DLGS 152/2006 e LR Sardegna 29/1997); dell'art. 28 bis, DPR 380/2001; del principio di legalità; dei principi e delle regole in tema di affidamento di lavori pubblici.- Eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza, carenza di motivazione, grave difetto di istruttoria in ordine alla concreta portata delle opere da realizzarsi.-

12.1. Ferme le censure sollevate nei punti che precedono, alla luce di quanto sinora esposto, devono ribadirsi le perplessità già sollevate nel ricorso introduttivo in merito ai presupposti dell'avversato intervento che i privati (o meglio, il privato) intendono realizzare e che il Comune ha illegittimamente autorizzato.

Da quanto si legge nella impugnata proposta di deliberazione del Consiglio comunale (allegata alla delibera n. 32), la richiesta dei privati si fonderebbe sul triplice presupposto che:

- a oggi le opere di urbanizzazione primaria non risultano completate;
- l'onere di realizzare le infrastrutture ricade in capo ai privati;
- la deliberazione del C.C. n. 28 del 14 luglio 2016 (anch'essa impugnata con il ricorso introduttivo) consente ai privati di realizzare per stralci funzionali le

parti mancanti della rete reti fognaria.

Così, sulla base di questi presupposti, l'Amministrazione comunale ha ritenuto di poter procedere (a fronte di un'asserita richiesta di "autorizzazione a realizzare impianto di fognatura ed eventuale modulo dell'impianto di depurazione" avanzato dal Gruppo Mela-Gravina) al rilascio, dapprima di un nullaosta; poi all'approvazione di una bozza di convenzione di urbanizzazione con l'impugnata delibera n. 32; infine al rilascio del contestato permesso di costruire alla Servis 2000 s.r.l. e a SEI s.p.a.

In buona sostanza, al di fuori di qualsiasi percorso di legalità, si abilita un privato a realizzare immediatamente e a stralcio un'opera di sicuro rilievo pubblicistico, trattandosi di infrastruttura fognaria, segmento del servizio idrico integrato.

12.2. Tanto ribadito, non si comprende come un'Amministrazione comunale possa affidare/abilitare/autorizzare un privato (prima il Gruppo Mela-Gravina, poi le società Servis 2000 s.r.l. e SEI s.p.a., ora - parrebbe - la sola Servis 2000 s.r.l.) a immediatamente realizzare una parte essenziale del servizio idrico e della relativa infrastruttura.

Deve rilevarsi che, rispetto al contenuto del nullaosta del 16 ottobre 2018 in cui si specificava che *"il richiedente assicurerà la gestione delle opere realizzate (di cui all'istanza) nelle more del collaudo delle stesse"*, né nella proposta di deliberazione, né nel permesso di costruire si specifica quale soggetto si occuperà della gestione del servizio relativamente alle opere previste nello stralcio funzionale da realizzarsi, creando un aggravio della situazione esistente in cui la Comunità, come più volte ricordato, è un mero gestore *de facto*, e comunque in una situazione in cui la stessa non può (né vuole) certamente assumere la gestione delle nuove infrastrutture.

12.3. Ma non solo. È davvero singolare che l'Amministrazione comunale autorizzi, con il rilascio di una concessione edilizia a un privato, l'esecuzione di opere afferenti a un impianto fognario (qualificato senza dubbio quale opera

pubblica: si v. Corte di Giustizia, 21 luglio 2001, causa C-399/98) nell'ambito di una lottizzazione a monte della quale vi sono specifiche convenzioni stipulate tra la Comunità ricorrente e l'Amministrazione medesima. Va aggiunto che la scelta del Comune di rilasciare essa stessa l'autorizzazione a eseguire lavori sull'infrastruttura fognaria comporta in modo inequivocabile che lo stesso si riconosce, da un lato, proprietario del bene e, dall'altro lato, responsabile del relativo servizio a rete. Il che è in insanabile contrasto con il pervicace rifiuto da parte dell'Ente pubblico resistente di farsi carico della gestione dell'infrastruttura.

12.4. Quanto al tema più specifico della realizzazione dell'opera, si deve ribadire che si tratta di un bene demaniale (art. 143, DLGS 152/2006). È comunque evidente che un affidamento a soggetti privati del compito di realizzare in proprio lavori (o stralci di progetti) di indole pubblica non possa avvenire con le modalità provvedimentali e procedimentali impiegate dal Comune, le quali violano patentemente la disciplina sui contratti pubblici.

12.5. Con riguardo alla violazione dell'art. 28 *bis*, DPR 380/2001, si deve rilevare che detta disposizione si riferisce genericamente alla soddisfazione di esigenze di urbanizzazione, laddove qui si è al cospetto di (un'infrastruttura realizzata in funzione della soddisfazione di) un servizio pubblico, sicché il quadro giuridico deve risultare dal combinato disposto della disciplina urbanistica con le regole sul servizio idrico. E quel quadro è dotato di una sua intima ed evidente coerenza: l'art. 28, L. 1150/1942, rende obbligatoria l'acquisizione delle opere di urbanizzazione (vicenda peraltro opportunamente prevista anche dalle Convenzioni) e ciò è il presupposto affinché il potere pubblico possa gestire servizi pubblici o affidarli a terzi. Come logica conseguenza, è evidente che quelle opere non possono poi essere cedute a (e gestite da) privati collocati al di fuori di quel circuito.

La possibilità di procedere per stralci funzionali può essere consentita al "titolare" del progetto e, cioè, a seguire il ragionamento dell'Amministrazione,

alla sola Comunità il cui progetto è stato approvato nel 2012 e non certo a un terzo. La posizione della Comunità, viceversa, è chiara e inequivocabile nel senso di opporsi all'iniziativa dei privati, in quanto priva delle garanzie di legge per le motivazioni illustrate nei punti che precedono.

12.6. Si è citata la disciplina sui contratti: giova sul punto aggiungere che, a seguito del rilascio del permesso di costruire alle(a) società controinteressate(a) (che, giustamente e naturalmente, in questa operazione perseguono un chiaro interesse economico, essendo, a quanto consta, proprietarie di numerose unità immobiliari a Costa Paradiso), rimane del tutto oscuro chi sarebbe il committente dell'opera (non certamente la Comunità, che tale ruolo l'ha chiaramente negato) e chi il responsabile dell'esecuzione (il Gruppo citato scelto senza gara e quindi attenta verifica della titolarità dei requisiti di legge?), con insormontabili problemi – basti pensare al tema del rilascio delle garanzie imposte dall'ordinamento – che, da soli, valgono a dimostrare l'illegittimità dell'operazione complessiva.

Anche per questi motivi i provvedimenti impugnati meritano di essere annullati.

* * *

Istanza cautelare

1. Valga quanto sopra per la sussistenza del *fumus boni iuris*.
2. In ordine al *periculum in mora*, è sufficiente sottolineare come l'avvio delle opere assentite con il permesso di costruire impugnato determinano, per un verso, il concreto rischio di arrecare un grave e irreparabile pregiudizio al territorio di Costa Paradiso in quanto il viziato procedimento amministrativo condotto dall'amministrazione comunale ha portato all'adozione di un provvedimento carente delle garanzie richieste, sotto diversi profili, dalle norme in vigore in materia ambientale, edilizia e di contratti pubblici (basti pensare alla mancata presentazione di un progetto esecutivo).

Non solo. Si è già detto della dubbia affidabilità economico-finanziaria

dell'unico soggetto che parrebbe dover portare avanti l'iniziativa.

Inoltre, la realizzazione delle opere di ampliamento della rete fognaria da parte di soggetti privati produrrebbe un'ulteriore complicazione della situazione esistente rispetto al problema irrisolto della gestione del servizio idrico, perché determinerebbe un nuovo carico sull'impianto di depurazione attuale con la duplice implicazione per cui, da un lato, verrebbe a mancare l'autorizzazione all'allaccio delle nuove utenze da parte dell'Ente gestore (che certo non è la Comunità ricorrente) e, dall'altro, il superamento della capacità massima di smaltimento dei reflui, dal momento che non è stata prevista la realizzazione dei necessari moduli aggiuntivi.

* * *

Per tutti questi motivi

SI CHIEDE

che, in accoglimento del presente atto, codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale voglia così provvedere:

- in via cautelare, sospendere l'esecuzione del permesso di costruire T013-2019 del 8 luglio 2019 emesso dal Responsabile dell'Ufficio tecnico - Settore Edilizia Privata del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, con cui è stato concesso alle società Service 2000 s.r.l. e SEI s.p.a. di realizzare il primo stralcio attuativo delle infrastrutture fognarie del Comprensorio di Costa Paradiso da eseguirsi a Trinità d'Agultu e Vignola, in località Costa Paradiso - Zona F1-7;
- nel merito, annullare il provvedimento testé citato e tutti i provvedimenti impugnati e in epigrafe specificati, nonché ogni altro atto a esso comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale e, comunque, accogliere le conclusioni già assunte nel ricorso introduttivo, nei primi e nei secondi motivi aggiunti.

Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre CPA e IVA di legge e rimborso del contributo unificato.

Si producono i documenti richiamati nel presente atto.

Si chiede di essere sentiti in Camera di Consiglio.

Ai sensi del DPR 115/2002, si dichiara che il contributo unificato è pari a € 650.

Torino-Cagliari, 13 settembre 2019

(Prof. Avv. Massimo Occhiena)

(Avv. Sara Merella)